



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. **67** del **15/05/2014**



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art.1 (Norme generali)

1. L'Amministrazione Comunale può intervenire, con le modalità di seguito descritte, a favore di Enti, Associazioni pubbliche e private, Gruppi o Comitati, per la promozione dell'istruzione, della cultura e delle attività sportive e ricreative nel tempo libero, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la valorizzazione e la conservazione dei beni artistici e storici, sostenendo l'attività dei predetti soggetti in quanto ritenuto rispondenti alle finalità proprie del Comune.
2. Il sostegno dell'Amministrazione Comunale ad attività ritenute rispondenti alle proprie finalità può avvenire attraverso l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economico attributi dall'Amministrazione, nelle seguenti forme:
 - a) erogazione di somme di denaro a sostegno, promozione e sviluppo dell'attività dei soggetti di cui al comma precedente;
 - b) abbattimento del canone di locazione o di uso dei beni di proprietà comunale locati o concessi ai soggetti di cui sopra;
 - c) apporti di natura tecnico-organizzativa, quali la promozione, l'organizzazione ed il sostegno, diretto o indiretto, di manifestazioni, dibattiti, convegni, ecc., volti all'informazione, formazione, aggregazione sociale a favore della collettività o di particolari categorie di cittadini.

Art. 2 (Patrocinio del Comune)

Non è considerato "beneficio", ai fini del presente regolamento, il patrocinio del Comune, ad iniziative o manifestazioni, quando detto patrocinio non comporta alcun sostegno e supporto organizzativo da parte dell'ente, o meglio quando questi sono contenuti in termini così limitati, da non prevedere non solo - come ovvio - alcuna spesa aggiuntiva per forniture, o lavoro straordinario, ma neanche alcuna distrazione di risorse, mezzi e personale dell'ente, a favore dell'iniziativa che possa arrecare danno agli ordinari compiti di istituto dell'ente.

Art. 2 bis (abbattimento del canone di locazione)

1. L'Amministrazione Comunale può concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento:
 - a) beni del patrimonio comunale disponibile, in locazione;
 - b) beni del patrimonio indisponibile, in uso, una volta accertata la loro mancata diversa utilizzazione per i fini istituzionali perseguiti direttamente dal Comune.
2. Il canone di locazione o di uso - commisurato al valore di mercato - può essere ridotto sino al 75% di quest'ultimo.

Art. 2 ter (Autorizzazione di strutture temporanee)

1. L'Amministrazione Comunale può concedere ai soggetti di cui sopra l'autorizzazione ad installare strutture temporanee di servizio. L'autorizzazione fisserà anche i termini di durata dell'installazione, che comunque non potrà avere validità superiore a 8 mesi, e quelli di rimozione, che comunque non potrà superare i 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.



2. I soggetti interessati dovranno produrre, oltre alla documentazione di cui agli articoli seguenti:
- a) planimetrie indicanti l'area su cui insiste la struttura temporanea, nonché la proprietà delle aree confinanti, tipologia e materiali usati nella costruzione della struttura e nella realizzazione degli impianti di servizio, i quali dovranno anch'essi avere carattere di temporaneità;
 - b) il titolo di godimento dell'area su cui insiste la struttura temporanea (proprietà, concessione, ecc.);
 - c) dichiarazione liberatoria dei confinanti all'installazione della struttura temporanea;
 - d) documentazione di congruità della struttura alle vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza, rilasciata dai competenti uffici USL.

Art. 3
(Domanda)

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di benefici, così come descritti al precedente art. 1, comma 2, deve farne richiesta motivata e documentata con apposita domanda in carta libera al Sindaco.

2. La domanda deve contenere quantomeno i riferimenti anagrafici (e sociali), indispensabili per l'esatta individuazione del richiedente e deve essere sottoscritta personalmente dal medesimo o da chi, ha titolo per rappresentarlo.

3. La domanda - a cura dell' ufficio interessato dalla richiesta di "beneficio" - una volta protocollata, deve essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per almeno sette giorni consecutivi.

Art. 4
(Relazione-dichiarazione)

1. L'ufficio interessato, anche nelle more della pubblicazione, provvede ad istruire la pratica, integrando la domanda di cui al precedente articolo con l'acquisizione di una relazione-dichiarazione, anch'essa sottoscritta dal richiedente, la quale evidenzia i seguenti elementi:

- a) la (eventuale) iscrizione del richiedente ad albi, registri, elenchi od altro, aventi rilevanza pubblica, o comunque depositati, in modo da essere di pubblica ragione: ovvero l'eventuale collegamento ad organismi, associazioni, raggruppamenti di dimensioni sovracomunale.
- b) la illustrazione dell'iniziativa specifica (o dell'attività) per la quale i benefici sono richiesti, indicando specificamente la valenza sociale, culturale, sportiva, ricreativa, ecc. la data di inizio delle attività e i successivi sviluppi in quanto congruo con il Regolamento Comunale sulle attività compatibili, a cui si rimanda.
- c) Il numero delle persone coinvolte dall'iniziativa (o attività) e quello dei destinatari diretti ed indiretti.
- d) la misura e quantità di altri "benefici", richiesti nel triennio precedente e, rispettivamente, gli enti che li hanno concessi.
- e) la (eventuale) concomitanza di altre richieste, pendenti presso altri enti.
- f) la situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente relativa all'ultimo anno, certificabile o comunque utile.
- g) l'incidenza in percentuale, delle risorse e mezzi ottenuti in % beneficio, rispetto a quelli propri, "che si riferiscono all'iniziativa (o attività) da beneficiare".
- h) l'indicazione di permessi, autorizzazioni, nulla-osta o altro, eventualmente necessari, per l'iniziativa e l'impegno a provvedere tempestivamente per il loro rilascio.

Art. 5
(Istruttoria)

1. Le domande di contributo verranno istruite dall'ufficio competente, intendendosi per tale quello a cui è attribuita la materia relativa all'attività, al servizio o comunque all'iniziativa.

Art. 6
(Concessione del contributo)



1. La concessione del contributo avverrà con apposito atto della Giunta Comunale, acquisiti i risultati dell'istruttoria di cui al precedente articolo, con la quale verranno anche stabilite le modalità ed i tempi di erogazione.

Art. 7
(Erogazione del contributo)

1. Quando il beneficio economico consiste nell'erogazione di una somma di denaro, la stessa potrà essere ripartita in due o più quote percentuali, da corrispondere l'una prima dell'inizio dell'attività, le altre a seguito di positiva valutazione da parte del responsabile dell'ufficio competente circa la persistente idoneità dell'attività a soddisfare il pubblico interesse, a misura dell'avanzamento dell'attività stessa e l'ultima a conclusione della medesima.
2. L'erogazione della somma può tuttavia avvenire in unica soluzione laddove ciò risulti necessario in relazione alla natura dell'attività da svolgere.

Art. 8
(Rendiconto)

1. Il soggetto proponente dovrà presentare, a conclusione dell'iniziativa, rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, completa di dichiarazione sull'effettivo espletamento dell'attività o iniziativa posta a base della richiesta di contributo e dei risultati raggiunti. Nel caso in cui la spesa sostenuta per l'iniziativa risulti inferiore al contributo eventualmente già concesso, l'ufficio competente approverà il rendiconto e prevederà il reintegro della parte di contributo eccedente la spesa. La mancata presentazione del rendiconto, come anche la mancata eventuale restituzione delle somme previste nel presente articolo, comporteranno la decadenza, di diritto, dall'assegnazione del contributo nonché la possibilità di esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico.

Art. 9
(Interventi di assistenza sociale)

1. Restano esclusi dalla presente disciplina:
 - gli interventi a favore di famiglie di studenti nel campo dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio
 - le erogazioni di sussidi e comunque i benefici propri del campo dell'assistenza sociale a persone bisognose.

Art. 10
(Eventi eccezionali)

1. Gli eventuali benefici da concedere per esternare solidarietà ed aiuto immediato, in occasione di eventi eccezionali e contingenti - disastri naturali (terremoti, alluvioni, incendi ecc.), sciagure aeree, ferroviarie di rilievo nazionale - sono soggetti alla disciplina di detto regolamento per quanto non incompatibili con il carattere imponderabile e straordinario dell'evento, l'imprevedibilità e immediatezza dell'impatto emotivo, la dimensione sovracomunale della risposta di solidarietà, in ottemperanza alla urgente normativa.

2. In relazione a quanto sopra, i benefici da concedersi ai sensi del presente articolo possono erogarsi solamente per il tramite di enti ed organizzazioni di riconosciuta affidabilità e comunque di rilievo, a livello regionale.